

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **29/1999** (ECLI:IT:COST:1999:29)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **MIRABELLI**

Camera di Consiglio del **13/01/1999**; Decisione del **08/02/1999**

Deposito del **11/02/1999**; Pubblicazione in G. U. **17/02/1999**

Norme impugnate:

Massime: **24468**

Atti decisi:

N. 29

ORDINANZA 8-11 FEBBRAIO 1999

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1998 dalla Corte d'appello di Ancona, nel procedimento penale a carico di Marco Lucchi, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, chiamata a decidere della ricusazione di un giudice del Tribunale chiesta

dall'imputato, la Corte d'appello di Ancona, con ordinanza emessa il 27 aprile 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non può partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti dello stesso imputato, nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, con un provvedimento nel quale è stata valutata la responsabilità penale dell'imputato;

che la Corte d'appello ritiene che la omessa previsione di questa situazione tra le cause di incompatibilità del giudice contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.) e con quello di imparzialità del giudice e del giusto processo (art. 24, primo comma, Cost.), in relazione al diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), per la propensione dello stesso giudice a confermare una propria precedente valutazione sulla responsabilità penale dell'imputato;

che il giudice rimettente ha presente che, con la sentenza n. 66 del 1997, è stato dichiarato non fondato il dubbio di legittimità costituzionale della mancata previsione dell'incompatibilità del giudice che si sia pronunciato sul sequestro preventivo di cose pertinenti al reato, giacché per l'adozione di misure cautelari reali non è richiesta quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato, basata su gravi indizi di colpevolezza, tale da rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito; ma lo stesso rimettente ritiene che la questione sia diversa nel caso in cui la misura cautelare reale sia stata adottata compiendo una valutazione particolarmente penetrante sulla responsabilità penale dell'imputato, basata su gravi indizi di colpevolezza, prognostica della affermazione di responsabilità penale.

Considerato che la giurisprudenza costituzionale ha già rilevato, in conformità alla prevalente interpretazione della Corte di cassazione, che le misure cautelari reali, per loro natura attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo, non richiedono la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" (sentenza n. 48 del 1994), sicché la loro adozione non esige quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, così da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo (sentenza n. 66 del 1997 e, successivamente alla ordinanza di rimessione, ordinanza n. 203 del 1998);

che, d'altra parte, se la valutazione di merito non è imposta dal tipo di atto, il quale anzi, come per l'adozione delle misure cautelari reali, di per sé non presuppone accertamenti sulla responsabilità penale, l'eventuale effetto pregiudicante dovrà essere accertato in concreto, ricorrendo appunto, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione (sentenza n. 308 del 1997; ordinanza n. 203 del 1998);

che il giudice rimettente non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.